

**Le nuove norme
stanno cambiando le
prospettive, le
responsabilità ed i
ruoli.**

**Chantal Chalouhi – Luciano
Nigro**
Jensen Hughes - Milano



TOUR 2025

SAFETY VILLAGE

FIRE & LIFE SAFETY





La Prevenzione Incendi oggi

- Sono passati 10 anni dall'emanazione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03.08.15. s.m.i.) non è più il «nuovo Codice».
- Il DDL del 09.01.24. ha annunciato la revisione del DPR 151/11, sarà emanato un nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi.
 - ⇒ Se ne attende la pubblicazione... a breve....
 - ⇒ Dalle indiscrezioni raccolte sembra che verranno raggruppate le attività di categoria B nella A e le categorie C nella B eliminando così la Categoria C.
 - ⇒ Senza la Categoria C non esisterà più il CPI. Rimane solo la SCIA ma soprattutto non vi sarà più il sopralluogo per l'approvazione da parte dei VVF.
 - ⇒ I sopralluoghi dei VVF saranno di tipo ispettivo e non più approvativo.
 - ⇒ La responsabilità è ESCLUSIVAMENTE a carico del PROFESSIONISTA.
 - ⇒ Rimane la Valutazione Progetto solo per le attività di categoria B (attuale Categoria C) e le soluzioni alternative.

Ciò che cambia veramente sono le responsabilità....
Tutte a carico dei Professionisti Antincendio

Responsabilità nella Prevenzione Incendi Oggi

Come per tutte le SCIA la responsabilità è esclusivamente a carico dei privati e detti soggetti sono:

- Il Titolare dell'attività (proprietario, datore di lavoro, gestore dell'attività etc.)
- L'asseveratore della SCIA VVF;
- I progettisti;
- Le imprese esecutrici;

Il soggetto mancante è la pubblica amministrazione .

I VVF avranno la funzione di Ispettori e non più approvatori.

Le responsabilità in un progetto sviluppato con la Soluzioni Alternative in FSE

Un progetto sviluppato con soluzione alternativa attraverso l'utilizzo della FSE deve essere approvato dai VVF, che valutano prevalentemente la correttezza formale ma non sono tenuti ad entrare in merito delle assunzioni fatte dal professionista rispetto alla valutazione del rischio.

Il professionista Antincendio risponde del progetto e di tutte le condizioni riportate nella valutazione del rischio nonché nelle condizioni descritte negli Scenari sviluppati.

Il Titolare dell'Attività risponde della Gestione necessaria a garantire le condizioni riportate nel progetto.

La sezione M 1 definisce il METODO da applicare per poter sviluppare un progetto attraverso l'Ingegneria della Sicurezza Antincendio.

Al p.to M.1.5. si elencano i documenti necessari in particolare si rende necessario avere il Programma per la gestione della sicurezza antincendio e tale programma deve essere sviluppato secondo il p.to M.1.8. Requisiti aggiuntivi per la Gestione della Sicurezza Antincendio.

In particolare il Sommario tecnico, richiesto nel M.1.5., deve essere firmato sia dal progettista che dal Titolare dell'attività.

Gli strumenti della Prevenzione Incendi

L'evoluzione della Prevenzione incendi e gli strumenti che si possono usare per svilupparla sono estremamente articolati vari e complessi soprattutto nell'ambito della Fire Safety Engineering.

Bisogna sempre tenere a mente che

La Fire Safety Engineering è uno STRUMENTO e come tale se utilizzato nel modo sbagliato AMPLIFICA l'errore.

Le condizioni descritte con l'FSE DEVONO essere Progettate, Realizzate e Manutenute nel rispetto delle condizioni descritte dagli SCENARI.

Quanto descritto nella sezione M.1. del Codice è volta a garantire il rispetto delle condizioni descritte con l'FSE.

Come usare gli strumenti della Prevenzione Incendi

Il Codice descrive i Metodi nelle sezioni M.1., M.2., ed M.3.

La scelta dei modelli di calcolo deve essere commisurata alla condizione specifica di progetto ed i modelli di calcolo devono essere utilizzati nel rispetto delle capacità specifiche del programma di calcolo utilizzato.

I programmi devono essere validati dal produttore del programma ed i dati di immissione utilizzati nei programmi più sofisticati devono essere sottoposti ad un'analisi di sensibilità dei risultati.

I principali riferimenti in materia di FSE sono:

ISO 23932 «FSE General Principles»;

BS 7974 «Application of FSE principles to the design of buildings –Code of practice»

SFPE Engineering Guide to Performance Based Fire Protection

La Specifica Tecnica nel Codice di PI

Lo scopo principale della specifica tecnica da inserire nel progetto di prevenzione incendi è quello di creare una continuità ideale fra:

1. Il Progettista che stabilisce il sistema di protezione attiva quale misura compensativa del rischio d'incendio identificato per l'attività.
2. L'Impresa installatrice, e per lei il professionista che predispone il progetto esecutivo, che deve realizzare un impianto in linea con quello che è stato indicato nel progetto di prevenzione incendi approvato.
3. L'asseveratore che esegue il sopralluogo e che deve essere in grado di verificare se quanto è stato realizzato corrisponde a quanto era stato indicato nel progetto di prevenzione incendi.
4. Il Gestore che deve avere uno strumento che gli dica come manutentare l'impianto.

La Specifica Tecnica è nel Codice di PI

- La specifica tecnica dell'impianto di protezione attiva deve essere redatta dal professionista che predispose la relazione tecnica qualificata che accompagna il progetto prima e la SCIA dopo.
 - ⇒ La specifica tecnica è firmata dal professionista iscritto agli albi professionali nei casi in cui l'impianto è realizzato a norme europee EN.
 - ⇒ Nei casi in cui l'impianto è specificato in conformità alle norme tecniche internazionali, incluse le norme di paesi europei non pubblicate come norme EN, la specifica tecnica deve essere firmata da professionista antincendio.
- In ogni caso la specifica tecnica deve contenere l'affermazione, sottoscritta dal professionista, attestante l'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo d'incendio presente nell'attività.

La Fire Safety Engineering e le sue finalità

Uno degli errori più diffusi nell'approccio prestazionale è pensare che serva a dimostrare che non serve mettere un impianto o proteggere una struttura.

Usata in questo modo la CFD (Fluido Dinamica Computazionale) diventa una Fluido Dinamica Colorata che nulla ha a che fare con la Sicurezza in materia di Incendio.

Nella realtà ciò che fa la FSE è studiare la condizione reale e sulla base di essa definire quali sono le soluzioni migliori per poter garantire il determinato livello di sicurezza.

Una volta identificate le soluzioni migliori queste devono essere opportunamente ingegnerizzate, realizzate e mantenute.

Per garantire questo processo di ingegnerizzazione il normatore ha definito tutti i passaggi nella sezione M del codice vincolando non solo la fase di progetto e quella realizzativa ma anche quella di utilizzo da qui la necessità di garantire anche la fase di gestione.



Decreti di Settembre – Abrogazione DM 10.03.98.

DM 1-9-2021: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” .

In vigore dal 25 Settembre 2025

DM 2-9-2021: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” .

In vigore dal 4 Ottobre 2022

DM 3-9-2021: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In vigore dal 29 Ottobre 2022



Soffermiamoci sul DM 2-9-21 sulla GESTIONE.

Il DM del **2-9-2021**: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” .

In vigore dal 4 Ottobre 2022

- Stabilisce le attività da svolgere per la gestione della sicurezza nei momento «normali» cioè al di fuori dell’emergenza, sottolineando la necessità della **manutenzione** e soprattutto, da parte del titolare dell’attività, della **sorveglianza!**
- Fissa i contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti antincendio... che quindi ci devono essere nelle attività soggette che sono quelle alle quali si riconosce una certa pericolosità in caso d’incendio.
- Ne stabilisce la necessità di aggiornamento con frequenza e contenuti minimi
- Stabilisce le caratteristiche e la preparazione dei formatori.

Insomma, in caso d’incendio occorre **fare la cosa giusta e farla bene**



**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**

Gaetano Coppola

gaetano.coppola@jensenhughes.eu info@aiaa-sfpe.org

